

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORINO, FOSSA e MERLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la tassa sui contratti di borsa attualmente può essere corrisposta:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego di foglietti bollati predisposti e venduti dall'Amministrazione finanziaria;

2) in modo straordinario, mediante l'applicazione sui foglietti (siano essi predisposti e venduti dall'Amministrazione finanziaria, siano essi predisposti dalle parti a seguito di autorizzazione del Ministero delle finanze) di marche per contratti di borsa, oppure con l'apposizione sui foglietti medesimi del punzone da parte degli Uffici del registro;

3) in modo virtuale, mediante versamento diretto all'Ufficio del registro competente della tassa liquidata in via definitiva per l'anno precedente ed in via provvisoria per l'anno in corso, in base a denuncia delle operazioni di borsa compiute nell'anno precedente a quello della denuncia.

Il pagamento in modo virtuale è ammesso per la corresponsione della tassa sui contratti a contanti su titolo e valore e per quella relativa alle operazioni a termine e di riporto su titoli azionari, limitatamente però alle aziende di credito autorizzate dal Ministero delle finanze.

La facoltà è prevista dall'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1960, n. 826, per le operazioni di borsa a contanti su titoli e valori ed è stata estesa alle operazioni a termine e di riporto relative ai titoli azionari, in forza dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, mentre con decreto interministeriale 7 dicembre 1960 e, successivamente, con circolare n. 54 in data 7 dicembre 1960 del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, sono state stabilite le modalità cui le aziende di credito, che siano interessate al provvedimento di cui all'articolo 2-bis della legge 14 agosto 1960, n. 826, debbono attenersi al

fine di beneficiare del particolare sistema di pagamento.

Atteso il notevole sviluppo che hanno assunto le contrattazioni a termine nel settore del reddito fisso, specie quelle relative alle obbligazioni convertibili, con legge 11 ottobre 1973, n. 636, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 31 ottobre 1973, il sistema di pagamento in modo virtuale è stato esteso alle operazioni a termine e di riporto su titoli azionari e valori, così da consentire alle aziende di credito di usare un unico modo di pagamento per tutte le operazioni di borsa.

Nel contesto di altre esigenze, concernenti sia le aziende di credito che gli agenti di cambio, con quella legge sono stati, altresì, previsti:

a) l'obbligo, per tutti gli operatori di borsa, di usare foglietti a tre sezioni (contromatrice, madre e figlia) per i contratti di borsa su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli azionari e valori;

b) la facoltà di utilizzare foglietti predisposti direttamente dagli operatori di borsa previa autorizzazione del Ministero delle finanze;

c) le modalità di applicazione e di annullamento delle marche;

d) la conservazione per cinque anni delle contromatrici dei foglietti e della documentazione relativa ai contratti di borsa, nonché l'abolizione del copialettere;

e) le sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel provvedimento, nonché le modalità per l'applicazione delle disposizioni, la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei valori bollati occorrenti.

* * *

L'applicazione sempre più estesa dei sistemi meccanografici, anche presso gli agenti

di cambio, congiunta alla crescente difficoltà pratica di disporre di personale in grado di applicare, ogni giorno, decine di migliaia di marche su migliaia di foglietti, suggerisce l'opportunità di estendere a « singoli agenti di cambio » che lo richiedano, quindi con carattere facoltativo, la possibilità di fruire degli stessi sistemi di pagamento, in modo virtuale, previsti per « singole aziende di credito ».

Infatti, l'attuale modo di pagamento con l'applicazione di bolli su ogni parte del contratto non solo è oneroso per il personale che deve essere adibito alle operazioni, ma si presta anche alla possibilità di perdita delle marche da bollo oppure al fatto che tali marche non sempre sufficientemente gommate si staccino dal documento.

Non bisogna, altresì, dimenticare il risparmio che tale proposta determinerebbe per l'erario non più tenuto a stampare marche il cui valore facciale molte volte è inferiore al costo delle stesse.

Le modalità esecutive, da stabilirsi a cura dei Ministeri interessati, potrebbero ricalcare quelle previste per le aziende di credito con eventuali ulteriori precisazioni in tema di garanzia per l'erario (leggasi circolare numero 54 in data 7 dicembre 1960 del Ministero delle finanze).

Tenute presenti le complesse norme che disciplinano l'attività degli agenti di cambio, nonché la vigilanza ed i controlli che vengono effettuati nei loro riguardi, nel rispetto dei criteri generali di applicazione del tributo, l'adozione del sistema di pagamento in modo virtuale anche da parte di singoli agenti di cambio, che ne facciano istanza e ne vengano autorizzati, non può dar luogo a problemi eccessivamente complessi, specie sul piano di una sostanziale certezza per l'erario dell'integrale percezione del tributo dovuto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto con legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.